



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

N. registro Ordinanze n. 8/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive variazioni ed integrazioni;
 - la direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del citato D.L. 6/2020 ed in particolare il punto 8 "Ulteriori misure di prevenzione ed informazione";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che all'articolo 1 ha esteso all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
 - gli articoli da 18 a 23 della Legge 81/2017 in materia di lavoro agile o smart working nelle pubbliche amministrazioni;
 - la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante "Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
 - la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" in cui, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate o temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
 - la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 in cui si evidenzia l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
 - la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020 con oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165";
- Visto il DPCM dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'interno del territorio nazionale";

Visto il DL 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, l'articolo 87 di detto D.L. che, al comma 1 stabilisce "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;"

Dato atto che, fino alla data della presente, si è comunque limitata la presenza in servizio delle unità di personale strettamente necessarie, con la loro presenza, a gestire l'emergenza in corso;

Ritenuto comunque di formalizzare l'elenco delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, al fine di orientare i Responsabili di area nel limitare al massimo la presenza di personale all'interno degli uffici comunali;

ORDINA

- 1) che, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità citate in premessa, le seguenti attività svolte dagli uffici comunali siano qualificate "indifferibili" e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro:
 - attività dello stato civile (limitatamente agli atti di morte, di nascita e polizia mortuaria);
 - attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
 - attività del protocollo comunale (limitatamente alle attività di gestione dell'emergenza);
 - attività urgenti dei servizi finanziari (limitatamente alle attività indifferibili sia verso l'interno che verso l'esterno);
 - attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;
 - attività dei servizi sociali correlate alla gestione dell'emergenza;
 - attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
 - attività connesse al ripristino ed alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
 - attività di notifica atti limitata alle urgenze;
- 2) che dette attività siano svolte con l'impiego di un numero di dipendenti strettamente necessario a garantire le stesse, approntando per il personale impiegato ogni accorgimento, ausilio, dotazione e disposizioni atte a preservare la salute e la sicurezza degli stessi e degli utenti;
- 3) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, sul portale istituzionale, la trasmissione ai singoli Responsabili ed alla Prefettura di Bergamo.

Avverso la presente ordinanza è possibile, alternativamente, ricorso al Tar nel termine di 60 giorni o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione della presente all'albo on line dell'ente.

Mozzanica, li 20 marzo 2020



IL SINDACO
Bruno Tassi